



**Procedimento: 01/2025**

**Sentenza n.: 01/2025**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**

**TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale, in collegamento da remoto tramite la piattaforma *Zoom*, composto da:

Avv. Rossana Muolo (Presidente)

Avv. Carlotta Lenzi (Componente)

Prof. Avv. Valerio Brizzolari (Componente)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento promosso dal Dott. Corrado Tecchi contro la Federazione Italiana Bocce e contro il Rag. Roberto Favre avverso il provvedimento di ammissione della candidatura del Rag. Roberto Favre alla carica di Presidente Federale della Federazione Italiana Bocce all'Assemblea Nazionale del 13.09.2025, emesso in data 14.08.2025.

**PREMESSO CHE**

1. Con ricorso notificato in data 19.08.2025, il Dott. Corrado Tecchi (di seguito Ricorrente) impugnava il provvedimento con il quale la Federazione Italiana Bocce (di seguito Federazione o FIB), per il tramite del Segretario Generale, aveva ammesso la candidatura del Rag. Roberto Favre alla carica di Presidente Federale FIB per l'Assemblea Nazionale convocata per il 13.09.2025.
2. Il Ricorrente chiedeva dichiararsi l'annullamento, nullità, invalidità o inefficacia del suddetto provvedimento e, per l'effetto, la conseguente esclusione della candidatura del Rag. Favre, con ogni conseguente statuizione di legge, anche alla luce delle pregresse richieste informali rivolte alla Federazione.
3. A fondamento del gravame, il Ricorrente deduceva l'incandidabilità del Rag. Favre ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d), dello Statuto Federale, norma che - in conformità con l'art. 5, comma 3, lett. c), dello Statuto del CONI - prevede, quale requisito per l'eleggibilità alle cariche federali, che il candidato non abbia riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive

complessivamente superiori a un anno, irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, dal CONI o dall'Organismo Sportivo Internazionale di riferimento purché unico.

4. Il Ricorrente sosteneva che, alla data di presentazione della candidatura, il Rag. Favre risultasse destinatario di due distinti provvedimenti disciplinari: una sospensione di anni 3 (dal 03.02.2023 al 03.02.2026) irrogata dalla Fédération Mondiale de Boules et Pétanque (FMBP) ed una sospensione disposta con Delibera n. 14 del 24.02.2023 dal Consiglio Federale FIB, con cui veniva disposta la sospensione del Rag. Favre dalla carica di Vice Presidente e la contestuale revoca dall'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale maschile seniores e giovanile del volo, nonché da responsabile tecnico del settore volo, per un periodo di 3 anni.
5. Il Tribunale Federale fissava la trattazione in camera di consiglio per il 25.08.2025.
6. Si costituiva il Rag. Favre eccependo, in via preliminare, il difetto di sottoscrizione del ricorso, la mancata notifica a mezzo PEC e l'omessa notificazione al Sig. Giancarlo Gosti, quale presunto controinteressato; nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dal Ricorrente. Si costituiva altresì la Federazione, che chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità e/o improcedibilità e, in ogni caso, per infondatezza nel merito.
7. Seguivano ulteriori memorie difensive da parte del Ricorrente e della Federazione.
8. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

## **MOTIVI**

### *I - Sulle eccezioni preliminari*

#### *I.1 Sul dedotto difetto di sottoscrizione del ricorso da parte del ricorrente*

L'eccezione è infondata. Pur non risultando la sottoscrizione del Ricorrente in calce al ricorso, la stessa è presente nella procura alle liti conferita al difensore, il quale ha attestato la conformità ai sensi di legge. Tale circostanza è idonea a sanare l'eventuale irregolarità formale, come previsto dall'ordinamento.

#### *I.2 Sulla lamentata mancata notifica a mezzo PEC del ricorso al Rag. Roberto Favre*

L'eccezione è priva di pregio. Il ricorso è stato notificato mediante servizio postale, con ogni probabilità in ragione dell'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario ovvero della sua irreperibilità nei registri nazionali pubblici. In ogni caso, la costituzione in giudizio del Rag. Favre ha determinato la sanatoria di qualsivoglia vizio di notifica, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo.

#### *I.3 Sulla dedotta mancata notifica al Sig. Giancarlo Gosti quale controinteressato*

Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento. Il sig. Gosti non può qualificarsi quale controinteressato, posto che, per costante interpretazione, tale qualifica spetta esclusivamente a colui che sia titolare di un interesse giuridico contrario all'accoglimento del ricorso e che subirebbe effetti pregiudizievoli dall'esito favorevole del giudizio per il ricorrente.

Nel caso di specie, il Sig. Gosti risulta semmai "interessato" all'accoglimento del ricorso e non "controinteressato", sicché la sua mancata notifica non integra alcuna causa di invalidità del procedimento.

Le eccezioni vanno pertanto rigettate.

## *II - Sul merito*

L'art. 12, comma 1, lett. d), dello Statuto Federale - in conformità con l'art. 5, comma 3, lett. c), dello Statuto CONI - stabilisce che sono ineleggibili alle cariche federali coloro che abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o dell'Organismo Sportivo Internazionale di riferimento purché unico.

Ne discende che, nel caso in esame, i presupposti per l'operatività della causa di ineleggibilità sono due: l'unicità dell'Organismo internazionale di riferimento e la durata effettiva della sanzione superiore a un anno.

Come si vedrà, nessuno di tali presupposti è integrato nella presente fattispecie.

Il Ricorrente sostiene che la sanzione della FMBP renderebbe il Rag. Favre ineleggibile.

Tale assunto è destituito di fondamento, in quanto la FIB non ha un unico organismo internazionale di riferimento, ma aderisce a una pluralità di organismi, tra cui:

- la FMBP per la petanque;
- la Confederazione Boccistica Internazionale (C.B.I.) per la raffa;
- la Federation Internationale de Boules (F.I.B. internazionale) per il volo;
- Federation Europeenne de Boules (F.E.B.);
- la Confederation Europeenne De Petanque (C.E.P.) sempre per la petanque;
- la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (F.I.P.J.P.) sempre per la petanque.
- World Boccia (W.B.) per le discipline paralimpiche.

Gli atleti tesserati alla FIB partecipano alle competizioni internazionali organizzate da ciascuno di tali organismi, circostanza che dimostra l'inesistenza di un "unico" organismo di riferimento.

Tale dato è confermato dalla Delibera del Consiglio Federale n. 71/2024, prodotta dalla Federazione, la quale - considerata l'obbligatorietà di aderire alle diverse affiliazioni dei suddetti organismi al fine di partecipare all'attività internazionale - ha deliberato lo stanziamento delle somme necessarie al pagamento delle quote annuali di adesione a favore di tutti gli organismi sopra elencati per la stagione sportiva 2025.

È dunque pacifico che la FIB si relazioni con molteplici enti internazionali e che la FMBP non costituisca l'unico organismo internazionale di riferimento, neppure per la sola specialità della *petanque*.

La FMBP, infatti, rappresenta le tre specialità soltanto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, mentre le altre competizioni (Campionati Mondiali ed Europei inclusi) sono organizzate autonomamente dagli altri organismi, ciascuno dotato di piena indipendenza operativa.

Ne consegue che la FMBP non è l'unico Organismo Internazionale di riferimento, né per l'intero movimento boccistico né, addirittura, per la sola specialità della *petanque*.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nello scambio di comunicazioni tra l'allora Presidente Federale De Sanctis e il Presidente della *Fédération Internationale de Boules* (F.I.B. internazionale), il quale valutò se avviare un procedimento autonomo nei confronti del Rag. Favre, in aggiunta alla decisione della FMBP; circostanza incompatibile con la tesi della "unicità" della FMBP.

Ne consegue che il provvedimento disciplinare della FMBP non è stato adottato dall'unico organismo internazionale di riferimento, mancando, pertanto, uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 12, comma 1, lett. d), Statuto Federale.

Deve quindi escludersi che nella fattispecie sia integrata la causa di ineleggibilità invocata dal Ricorrente.

Ciò premesso - e da ritenersi assorbente - non può comunque omettersi di evidenziare che la sanzione irrogata dalla FMBP non soddisfa nemmeno il requisito temporale previsto dall'art. 12 dello Statuto Federale.

Infatti, la sospensione inflitta al Rag. Favre dalla FMBP non ha inciso sull'intero movimento boccistico, ma unicamente sulla specialità della *petanque*.

Il Rag. Favre ha continuato a svolgere senza interruzioni il ruolo di Consigliere Federale e le funzioni relative alle altre discipline.

La sanzione, originariamente disposta per un periodo triennale, è stata sospesa dalla FMBP in data 30.11.2023 - e non, come erroneamente indicato dal Ricorrente, il 30.11.2025 - con

possibilità di futura riattivazione, circostanza che esclude la permanenza di effetti concreti e rilevanti ai fini statutari.

La successiva reintegrazione deliberata dal Consiglio Federale il 15.12.2023 conferma la cessazione anticipata della misura.

Ne consegue che la sanzione in esame è rimasta in vigore per un arco temporale inferiore a un anno, con conseguente insussistenza anche del requisito della durata minima richiesto dall'art. 12, comma 1, lett. d), dello Statuto Federale, che presuppone squalifiche o inibizioni sportive definitive e complessivamente superiori a dodici mesi.

Il Ricorrente afferma che il Rag. Favre sia stato altresì destinatario anche di una sanzione da parte della FIB. Anche tale assunto è destituito di fondamento.

Il Consiglio Federale non è organo di giustizia e non ha potere di irrogare sanzioni disciplinari, prerogativa che lo Statuto FIB attribuisce in via esclusiva agli Organi di Giustizia (artt. 37, 39 e 42 Statuto FIB e Regolamento di Giustizia).

La Delibera n. 14/2023, richiamata dal Ricorrente, non costituisce un provvedimento disciplinare, ma una misura organizzativa interna adottata per ragioni di opportunità, consistente nella sospensione dall'incarico di Vice Presidente e nella revoca dell'incarico di Commissario Tecnico, con contestuale nomina a responsabile tecnico del settore Volo.

Né risponde al vero che tale sospensione abbia avuto durata triennale; al contrario, a meno di un anno dalla sua adozione, il Rag. Favre è stato reintegrato in entrambe le cariche, circostanza che conferma la natura meramente gestionale e non sanzionatoria della delibera.

Pertanto, la misura in esame non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 12, comma 1, lett. d), Statuto Federale.

In conclusione, difettano tutti i presupposti previsti dalla norma: non sussiste unicità dell'organismo internazionale di riferimento, la sanzione FMBP ha avuto durata effettiva inferiore a un anno e la Delibera n. 14/2023 non ha natura disciplinare.

Ne consegue che la causa di ineleggibilità di cui all'art. 12 Statuto Federale non è integrata e che il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Le ulteriori memorie difensive depositate dalle parti oltre il termine assegnato ai controinteressati devono ritenersi inammissibili, poiché non previamente autorizzate e, comunque, non previste dal rito applicabile al presente procedimento.

In ogni caso, anche a volerle ritenere ammissibili, esse non introducono argomentazioni idonee a incidere sull'esito della decisione.

### III - Sulle istanze istruttorie del Ricorrente

Le istanze istruttorie formulate dal Ricorrente sono inammissibili e, in ogni caso, irrilevanti, e devono pertanto essere rigettate.

Esse non potrebbero apportare alcun elemento nuovo alla decisione, né incidere sull'esito del presente procedimento, già segnato dalla sua infondatezza per le molteplici ragioni esposte.

Come noto, l'impugnazione delle candidature è regolata da un rito caratterizzato da celerità e speditezza, che impone la definizione del giudizio entro sette giorni dal deposito del ricorso.

L'ammissione di un'istruttoria complessa, comprendente ad esempio l'audizione di soggetti residenti all'estero, frustrerebbe irrimediabilmente la *ratio* acceleratoria del procedimento.

Non rientra nei poteri di questo Tribunale Federale disporre ordini a Organismi Sportivi Internazionali, né richiedere l'audizione dei loro legali rappresentanti.

Analogamente, l'ordine di esibizione rivolto alla Federazione per la trasmissione di ogni documento, atto, provvedimento, comunicazione o email relativa alla sospensione del Rag. Roberto Favre risulta ormai del tutto irrilevante, atteso che la documentazione utile è già acquisita agli atti, anche alla luce delle costituzioni avversarie, e riguarda circostanze pacifiche e non controverse.

### P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe:

- rigetta il ricorso;
- dispone che il contributo versato sia incamerato nelle casse della Federazione;
- incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti costituite e di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della FIB.

Così deciso, in videoconferenza, il 25.08.2025.

Il Tribunale Federale

Avv. Rossana Muolo

LENZI CARLOTTI  
2025.08.25 16:25:55  
Signer:  
CN=LENZI CARLOTTA  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI RO  
2.5.4.97=VATIT-802301305  
Public key:  
RSA/2048 bits

MUOLO ROSSANA  
2025.08.25 16:55:00  
CN=MUOLO ROSSANA  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI ROMA  
2.5.4.97=VATIT-80230130587  
RSA/2048 bits

Avv. Carlotta Lenzi

Prof. Avv. Valerio Brizzolari

Firmato digitalmente da: Valerio Brizzolari  
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI PALERMO/80023730825  
Data: 25/08/2025 16:51:18

